

Autocertificazione

Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 che ha approvato il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Tale decreto garantisce il diritto all'**AUTOCERTIFICAZIONE**.

L'autocertificazione consente ai cittadini di dichiarare (e quindi autocertificare) sotto la propria responsabilità, fatti, stati e qualità personali.

Autocertificare significa presentare una dichiarazione firmata in carta semplice (senza autentica di firma) in sostituzione del certificato normalmente rilasciato da un ufficio pubblico.

CHI PUO' AUTOCERTIFICARE?

- I cittadini maggiorenni italiani e dell'Unione Europea;
- le persone giuridiche, le società di persone, gli enti e i comitati aventi sede legale in Italia o in un paese dell'Unione Europea;
- i cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, ma solo quando occorra certificare stati, qualità personali o fatti certificabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Tutte le **amministrazioni ed enti pubblici** (Ministeri, scuole, università, Regioni, Province, Comuni; Comunità Montane, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Municipalizzate, INPS, etc.) e **tutti i gestori di pubblici servizi** (Enel, Uffici postali, Ferrovie dello Stato, Italgas, etc.) **hanno l'obbligo di accettare le autocertificazioni.**

Gli uffici pubblici non possono esigere certificati per qualità stati o posizioni che risultino da documenti già in loro possesso.